

IVA

Data di arrivo della fattura e detrazione Iva

di **Francesco Zuech, Giovanni Valcarenghi**

I primi mesi del 2018 resteranno certamente nella memoria degli operatori tributari per le **difficoltà** legate all'applicazione delle regole relative alla **detrazione** dell'Iva sulle fatture di acquisto.

La [circolare AdE 1/E/2018](#) ha fornito una "**interpretazione autentica**" delle disposizioni dettate dagli [articoli 19 e 25 D.P.R. 633/1972](#); nel documento di prassi è stata concentrata l'attenzione sul **momento di ricezione del documento**, sia pure riponendo ampia "fiducia" alla **protocolloazione effettuata**. Il vero snodo, come ormai appare chiaro, riguarda le fatture che sono **ricevute** dopo la fine del periodo di liquidazione (mese o trimestre) ed il momento in cui si effettua il calcolo del credito /debito periodico.

Al riguardo, **ricordiamo** che:

- risulta tuttora vigente (senza che la circolare AdE 1/E/2018 possa assumere un effetto di abrogazione) l'[articolo 1 D.P.R. 100/1998](#), ove si prevede che ***"Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ..."***
- quanto richiamato al punto precedente **non** appare neppure in **contrasto** con gli **orientamenti comunitari**, posto che la [sentenza CGUE 29 aprile 2004 \(causa C?152/02\)](#) si limita a precisare che ***"In altri termini, la cessione di beni o la prestazione di servizi deve essere stata effettuata e il soggetto d'imposta deve essere in possesso della fattura o di un altro documentato considerato ad essa equivalente, secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato"***.

Dunque, schematicamente, riteniamo di poter affermare che sia vero che:

- il **requisito del possesso** presuppone l'arrivo **"fisico"** della fattura;
- il **diritto alla detrazione** sorge con l'esigibilità/effettuazione e rimane momentaneamente **"ibernato"** fino al momento in cui si perfeziona anche il presupposto formale ossia il **possesso della fattura**;
- **se il possesso di una fattura si perfeziona in tempo utile per la liquidazione (anche**

dopo la chiusura del periodo di liquidazione), si dovrebbe poter esercitare tranquillamente il diritto alla detrazione.

Contro tale lettura esiste solo l'esempio della [circolare AdE 1/E/2018](#) che si occupa delle **fatture di fine anno**; risulta chiaro che la ricostruzione fornita non tiene conto del disposto del **D.P.R. 100/1998**, ma nemmeno afferma che la norma debba intendersi implicitamente abrogata. Quindi, a nostro sommo parere, un riparo normativo esiste.

Pertanto, **la chiave di lettura fornita dalle Entrate, complessivamente apprezzabile, può essere tranquillamente applicata semplicemente riferendola non già alla chiusura del periodo di liquidazione (mese o trimestre che sia), bensì al momento di effettuazione della liquidazione.**

A seguire, si presenta una **tabella riepilogativa** che può essere utilizzata per risolvere le varie casistiche.

Il caso		Termine detrazione	e Dichiarazione	Comunicazione
N.	Fattura	Data	relativa annotazione	annuale liquidazioni trimestrali
	fornitore	ricezione	Iva	(CTL) e spesometro
	(ipotesi fatturazioni tempestive)	dicessionario o committente	(DAI)	(CDF)
1	10/12/2017	Entro il 31/12/2017		

Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

Scopri le sedi in programmazione >